

REGOLAMENTO DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI ANCONA

Articolo 1

OGGETTO

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sita in Ancona, presso il molo S. Maria snc, c.f. 00093910420 (di seguito AdSP MAC), disciplina l'uso per l'esercizio della stazione marittima passeggeri del porto di Ancona, sita in via Einaudi snc ed identificata al foglio 13, particella 862, sub 1 e sub 2, stabilendo le relative norme di funzionamento.

Articolo 2

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E DURATA

All'interno della stazione marittima è consentita la presenza delle seguenti tipologie di servizi:

- informazioni turistiche e commerciali;
- attività di consolato per cittadini comunitari ed extracomunitari;
- biglietterie, check-in, contratti di trasporto;
- spedizionieri;
- cambio valute;
- sportello bancario;
- deposito bagagli;
- delegazione ACI;
- snack bar;
- tabacchi;
- ristorante, tavola calda;
- presidi sanitari;
- sportelli farmaceutici;
- attività commerciali connesse al traffico passeggeri (vendita di prodotti tipici, souvenir, ecc) ed espositive;
- servizi telefonici, fax, posta elettronica, internet, ecc.;
- attività pubblicitaria.

L'assegnazione dei locali è effettuata sulla base di un piano di assegnazione redatto entro il 15 dicembre di ogni anno.

La durata massima per ogni tipologia di servizio è di quattro anni rinnovabile.

Articolo 3

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

L'utilizzo dei locali e degli spazi della stazione marittima è disciplinato dal presente regolamento e dalle eventuali disposizioni specifiche che l'AdSP MAC riterrà di emanare per i singoli servizi, nonché dalle condizioni specifiche riportate nell'atto di assegnazione.

Articolo 4

DOVERI DELL'AdSP MAC

L'AdSP MAC provvede:

- a) alla sorveglianza e al controllo dei servizi che vengono prestati all'interno della stazione marittima, al fine della loro rispondenza alle previsioni dell'atto di assegnazione, nonché dell'ottimale espletamento dei medesimi;
- b) alla regolare effettuazione delle manutenzioni e delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della stazione marittima, degli impianti e degli arredamenti;
- c) a stabilire i periodi e gli orari di apertura e di funzionamento della stazione marittima e dei relativi servizi, nonché, nella stagione invernale di funzionamento degli impianti di riscaldamento e, nella stagione estiva, degli impianti di condizionamento;
- d) alla verifica dell'esatta esecuzione delle disposizioni da essa emanate agendo, ove occorra, d'intesa con organi di altre amministrazioni.

Articolo 5

DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Entro il 1° novembre dell'anno di scadenza dell'assegnazione, ogni assegnatario dovrà inoltrare domanda di rinnovo dell'assegnazione.

Gli assegnatari di spazi e/o locali della stazione marittima:

- a) sono tenuti ad utilizzarli esclusivamente per le attività indicate nel provvedimento di assegnazione, comunicando tempestivamente all'AdSP MAC l'eventuale venir meno della necessità di usufruire dei medesimi;
- b) devono garantire in qualsiasi momento, in relazione alle previsioni cui al precedente articolo 4, la possibilità di accesso nei locali assegnati al personale incaricato dalla AdSP MAC;
- c) sono tenuti a provvedere direttamente al pagamento delle spese di funzionamento dei locali assegnati ed a tal fine devono stipulare i relativi contratti per la fornitura delle utenze necessarie.
- d) sono tenuti a provvedere, assumendosi i relativi oneri, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali assegnati, osservando le eventuali prescrizioni che l'AdSP MAC intendesse impartire;

- e) sono tenuti a corrispondere, alle scadenze stabilite, il canone di locazione che sarà fissato all'atto dell'assegnazione dall'AdSP MAC, salvo specifici esoneri;
- f) sono tenuti a corrispondere le spese di condizionamento e di riscaldamento dell'edificio in base alla tabella millesimale allegata al presente regolamento, salvo specifici esoneri.

Articolo 6

ESONERI E RIDUZIONI

In relazione alla corresponsione all'AdSP MAC della tariffa passeggeri ed automezzi stabilita con apposita ordinanza, agli assegnatari che effettuano esclusivamente il servizio di biglietteria e check-in, con corresponsione delle suddette tariffe, si concede l'uso gratuito del box assegnato. I medesimi sono, inoltre, esonerati dal pagamento delle spese di riscaldamento e condizionamento.

Tale esonero non si applica in caso di uso promiscuo del locale assegnato per biglietteria e per altre attività rientranti tra quelle del precedente articolo 2.

Nel caso vengano svolte all'interno del box attività di natura istituzionale, senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, quelle svolte dai consolati e dalle associazioni ad essi riconducibili, l'AdSP MAC potrà concedere riduzioni nei canoni per l'utilizzo dei box assegnati.

Articolo 7

PRINCIPI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI

L'assegnazione dei locali e/o spazi all'interno della stazione marittima è effettuata dall'AdSP MAC nell'ottica di un ottimale funzionamento della struttura stessa e, quindi, sulla base dei seguenti principi di carattere generale:

- a. saranno garantiti alle altre Pubbliche Amministrazioni gli spazi necessari per espletamento dei servizi istituzionali indispensabili al funzionamento della stazione marittima;
- b. nell'assegnazione degli spazi e dei locali ai privati, si terrà conto della pubblica utilità del servizio offerto in rapporto alle esigenze dei passeggeri in transito nella stazione marittima;
- c. gli assegnatari che rappresentino una o più compagnie di navigazione con linee da/per il porto di Ancona hanno la precedenza nell'assegnazione di un box da utilizzarsi per servizio biglietteria, tenendo conto in via prioritaria del numero di passeggeri ed automezzi imbarcati/sbarcati. A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente la richiesta di assegnazione. Al fine di valutare compiutamente le effettive esigenze, si terrà altresì conto di ulteriori parametri quali il numero delle

compagnie rappresentate, il numero delle linee che interessano il porto di Ancona e il numero degli approdi;

- d. al fine di garantire il servizio biglietteria a tutte le compagnie che abbiano approdi, anche occasionali, nel porto di Ancona, l'AdSPMAC riserverà almeno un locale ad uso "box jolly" da assegnare per le giornate e le ore di effettiva necessità, anche ad uso congiunto.

Articolo 8

GARANZIE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione, ciascun assegnatario, ivi comprese le biglietterie, è tenuto a prestare cauzione nelle forme di legge di importo pari al canone di assegnazione, e comunque non inferiore ad euro 1.500, avente validità fino ad espressa comunicazione liberatoria da parte dell'AdSP MAC che sarà rilasciata al termine dell'assegnazione, sempre che l'assegnatario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti e sulla quale l'AdSP MAC potrà rivalersi, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, né altre formalità.

L'assegnatario è altresì tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa riferita al locale assegnato, a garanzia di eventuali danni arrecati al locale stesso, ivi compresi i rischi di incendio e fulmine, di massimale adeguato, vincolata a favore dell'AdSP MAC e depositata presso di essa.

Articolo 9

RISPETTO DI NORME E RESPONSABILITÀ

L'assegnatario sarà responsabile del rispetto di tutte le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei confronti del personale comunque adibito al lavoro nel locale assegnato.

L'assegnatario sarà sempre l'unico responsabile, verso l'AdSP MAC e verso i terzi, della gestione del locale assegnato sotto ogni aspetto, ivi compreso quello della sicurezza, restando l'AdSP MAC manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che, direttamente o indirettamente, dovessero derivare a terzi in genere dalle attività svolte dell'assegnatario.

Articolo 10

CESSAZIONE

L'uso dei locali e/o spazi della stazione marittima cessa automaticamente nel caso in cui l'attività dell'utente non abbia più attinenza con il traffico di navi passeggeri o traghetti di linea e sia, quindi, ritenuta non necessaria dall'AdSP MAC.

Articolo 11

REGOLE SU ALCUNE ATTIVITÀ

I servizi di deposito bagagli, tavola calda, bar e ristorante, saranno svolti secondo le disposizioni particolari che all'uopo verranno stabilite dall'AdSP MAC.

Articolo 12

REGOLE IN MATERIA DI SICUREZZA

I passeggeri possono introdurre nella stazione marittima i bagagli personali, assicurandosi di non arrecare intralcio alla normale attività e non impedire gli ingressi nei locali della stazione marittima.

I passeggeri che imbarcano o sbarcano dalle navi sono tenuti a transitare negli spazi appositamente delimitati e indicati da opportuna segnaletica, seguendo altresì le indicazioni del personale addetto.

Articolo 13

DIVIETI DI ATTIVITÀ

E' vietata qualsiasi attività commerciale, turistica o di altro genere all'interno della stazione marittima e sui moli di imbarco e sbarco dei passeggeri, se non preventivamente autorizzata dall'AdSP MAC.